



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

## REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Approvato con deliberazione del [Consiglio Comunale n. 32](#) del 18 giugno 2002  
divenuta esecutiva il 4 luglio 2002

**DECRETO LEGISLATIVO N. 114 DEL 31/03/1998**

**LEGGE REGIONE TOSCANA N. 28/99,**

**REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/99,**

**DIRETTIVE N. 233/99,**

**ART. 109 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4**

**DEL 29/01/2002**



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

## **Art. 1 Strumenti di programmazione urbanistica commerciale**

1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità, può approvare con appositi provvedimenti, uno o più dei seguenti programmi, corredati di specifica regolamentazione delle attività commerciali:
  - a. programma per la tutela delle aree urbane interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale;
  - b. programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento Regionale;
  - c. programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale;
2. La specifica regolamentazione commerciale introdotta con i succitati programmi tiene conto e si integra con quella prevista dal presente regolamento nonché con quella stabilita dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica, generali ed attuativi.
3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.
4. L'autorizzazione per l'apertura di una nuova grande struttura di vendita di tipologia A, B o C è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento urbanistico non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è richiesta l'autorizzazione.
5. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'insediamento risulti in contrasto:
  - con gli strumenti urbanistici vigenti e con la relativa normativa;
  - con il Piano di Settore per il Commercio di cui alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.C.;
  - con i programmi e la specifica regolamentazione commerciale introdotta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
  - con quanto disposto al successivo articolo del presente regolamento (dotazione e caratteristiche dei parcheggi);
  - con l'art. 9 delle Direttive (criteri di realizzazione dei raccordi viari).

L'autorizzazione è altresì negata qualora:

- non esista disponibilità della necessaria superficie di vendita autorizzabile (SVAM o SVAG)
- sia negata, o comunque non rilasciata almeno cinque giorni prima del termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione commerciale, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.

## **Art. 2 Dotazione e caratteristiche dei parcheggi**

Per le dotazioni e caratteristiche dei parcheggi necessari per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali, si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dalla vigente disciplina urbanistica commerciale approvata dall'Amministrazione Comunale in attuazione del Decreto e delle Direttive e Regolamento Regionale di cui alla L. R. 28/99.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

## ESERCIZI DI VICINATO

### Art. 3 Comunicazioni ad efficacia differita

1. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente al **Protocollo del Comune** e devono essere compilate sugli appositi moduli predisposti e diffusi.
2. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento, decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda e/o della comunicazione presso il Protocollo del Comune.
3. Il commercio al dettaglio e le forme speciali di vendita devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.
4. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq., l'estensione o la variazione del settore merceologico sono soggetti a previa comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.
5. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui all'art 5, consente l'effettuazione dell'operazione e l'esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni dalla data del suo ricevimento o arrivo da parte del Protocollo del Comune secondo quanto specificato al comma 2 precedente (cioè il trentunesimo giorno, conteggiando quello di ricevimento).

### Art. 4 Comunicazioni ad efficacia immediata

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte (subentro), la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta dal Protocollo del Comune.

### Art. 5 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione

1. La comunicazione di cui agli articoli precedenti deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto (Mod. COM 1), disponibile presso l'Ufficio Commercio - gli Uffici Relazioni con il Pubblico e la rete telematica del Comune o del Minindustria, allegando una copia della planimetria dei locali e la scheda "Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà" per le verifiche edilizio urbanistiche reperibili presso l'Ufficio Commercio del Comune di Vinci.
2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente ritenuta nulla ed archiviata dandone comunicazione all'interessato.
3. Per ogni operazione deve essere presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione) della superficie di vendita, caso in cui è sufficiente compilare la sola sez. C.1 secondo le istruzioni contenute nel Mod. COM 1, oltre alla scheda ed alla planimetria previste al comma 1.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

4. La comunicazione deve essere presentata od inviata in quattro copie con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) – due per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
  - la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
  - l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
  - le dichiarazioni prescritte dall'art. 7, comma 2 del Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel Mod. COM 1, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole;
  - La “Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà “per le verifiche edilizio urbanistiche..

Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

5. La mancanza, incompletezza o non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l'inidoneità e l'inefficacia della comunicazione e divieto di esercitare l'attività indicata.

## **Art. 6 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali**

1. A seguito della presentazione o ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4, l'Ufficio Commercio – Servizio Attività Commerciali e Artigianato - procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.

Non è necessaria la comunicazione formale di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Protocollo o la ricevuta di ritorno postale fermo restando quanto stabilito all'art. 3 del presente regolamento.

Ove la **comunicazione** risulti formalmente regolare e corretta possono essere attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

2. Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprensibilità in relazione agli elementi richiesti al precedente articolo, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata attraverso una comunicazione dell'Amministrazione nella quale si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto e si diffida dall'esercitare l'attività. I termini di cui agli artt. 3 e 4 decorrono dal ricevimento di nuova, regolare completa comunicazione.
3. La Ufficio Commercio – Servizio Attività Commerciali e Artigianato – adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari.
4. Salva l'ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

5. La regolare comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro i 30 giorni successivi all'effettivo inizio dell'attività, costituisce il titolo che legittima l'esercizio del commercio al dettaglio.
6. Comune e Camera di Commercio stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.
7. Il Comune può sempre e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.
8. Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

## **Art. 7 Disposizioni generali inerenti le vendite straordinarie**

1. Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è vietato il riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci poste in vendita devono recare l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. A decorrere dalla data di inizio delle vendite di liquidazione o di fine stagione è vietato introdurre nuove merci nei locali e nelle pertinenze del punto vendita e tale divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito. Se vi è della merce posta in vendita a condizioni ordinarie, questa dovrà essere esposta separatamente.
4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni e l'indicazione della durata della vendita.
5. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, commi 2 e 3 del D.L. 114/98.

## **Art. 8 Vendite di liquidazione**

1. Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e devono essere comunicate al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione. Tale tipologia di vendita viene effettuata allo scopo di esitare in breve tempo tutte le merci in vendita già presenti nell'esercizio a seguito di:
  - cessazione dell'attività commerciale o cessione d'azienda, per un tempo massimo di 10 settimane;
  - trasferimento dell'azienda in un altro locale, trasformazione o rinnovo locali, per un tempo massimo di 4 settimane. In questo caso, al termine della vendita di liquidazione, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
2. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, e' vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
  - a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
  - b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
  - c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

## **Art. 9 Vendite di fine stagione**

1. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solamente per prodotti di carattere stagionale suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e devono svolgersi dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre.
2. Il Comune, d'intesa con la competente Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione. Tali diversi periodi saranno definiti con motivata ordinanza sindacale.

## **Art. 10 Vendite promozionali**

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

## **Art. 11 Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale la comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma 2 consente al subentrante – purché in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali – di esercitare immediatamente (cioè nella data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune, con le modalità di cui al presente Regolamento) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla secondo quanto disposto dal successivo articolo.
4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente:
  - a. la comunicazione stessa sarà dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – e respinta con diffida e divieto nei confronti del subentrante ad esercitare l'attività prima assentita, altrimenti abusiva;
  - b. sarà avviato, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. Ad ogni trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio deve corrispondere una comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione da parte del dante causa, secondo quanto disposto al successivo articolo) osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti susseguiti.
6. Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e termini prescritti. A tal fine potrà richiedere informazioni ed accedere agli atti d'ufficio



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

7. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.
8. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
9. Nel caso di morte del titolare, per proseguirne provvisoriamente l'attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso (adempimenti successori, definizione dei rapporti all'interno dell'eventuale comunione ereditaria, negoziazione quote, costituzione società per la gestione dell'esercizio ... etc. ...) è necessario che da parte dell'erede o di uno degli eredi sia presentata comunicazione di prosecuzione dell'attività al Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto.
10. All'erede o agli eredi è altresì consentito, entro l'anno dalla data del decesso, cedere in proprietà o in gestione l'esercizio (ipotesi in cui deve comunque essere presentata definitiva comunicazione di subingresso), purché vi siano succeduti con regolare denuncia.

## **Art. 12 Cessazione**

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta alla sola comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cessazione, eccetto quella per causa di morte del titolare, deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto in relazione all'art. 26 comma 5 del Decreto stesso, anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.

## **Art. 13 Sospensione dell'attività**

1. Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima del suo inizio.
2. Il periodo di sospensione può durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) o comma 5 lett. a) del Decreto.

## **Art. 14 Orari di apertura e di chiusura**

1. Sono recepite le linee guida in tema di orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi, di aperture domenicali e festive delle attività commerciali, approvate di norma all'inizio di ogni anno dalla Giunta Esecutiva del Circondario Empolese-Valdelsa.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22; entro i limiti sopra indicati, l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio negozio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. gli esercizi di vendita al dettaglio hanno l'obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, che dovrà essere scelta tra una delle seguenti ipotesi:
  - lunedì mattina;
  - mercoledì pomeriggio;
  - sabato pomeriggio;
  - a. ciascun esercente è obbligato a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale osservata;
  - b. qualora ricada una festività infrasettimanale, l'esercente potrà derogare dall'obbligo della mezza giornata di chiusura;
  - c. gli esercizi di vendita al dettaglio osserveranno la chiusura in occasione della Festività del 25 e 26 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio e 15 agosto;
  - d. le disposizioni sopradescritte non si applicano alle attività di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.114/1998.
4. In caso di tre festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare garantiscono il servizio mediante l'apertura al pubblico nel terzo giorno festivo;
5. E' facoltà a tutti gli esercenti i negozi di vendita al dettaglio (sia alimentari che extralimentari) localizzati nel territorio del Capoluogo e nelle frazioni del territorio del Montalbano, come delimitato dal PRG, di restare aperti durante le festività di tutto l'anno.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

6. I pubblici esercizi hanno la facoltà di derogare al giorno di chiusura infrasettimanale qualora il loro giorno di riposo prescelto coincida con la domenica in cui è prevista l'apertura dei negozi al dettaglio, potendo pertanto rimanere aperti per l'intera giornata.





# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

## **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

### **Art. 15 Procedimento autorizzatorio**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui all'art.17. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, dall'Ufficio Protocollo.
3. Qualora il Comune non si pronunci, adottando espresso provvedimento, sulla domanda entro il termine di cui al comma precedente, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.
4. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e immediata archiviazione, contestualmente a:
  - a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
  - b. denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità).

### **Art. 16 Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti alla sola preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purché redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico immediatamente, cioè nella data stessa in cui è ricevuta dall' Ufficio Commercio ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 17 Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione**

1. La domanda e la comunicazione di cui agli articoli precedenti devono essere effettuate utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 114/1998 (Mod. COM 2 per la domanda; Mod. COM 3 per la comunicazione), disponibile presso la Ufficio Commercio – Servizio attività Commerciali e Artigianato -, gli Uffici Relazioni con il Pubblico e la rete telematica del Comune o del Minindustria.
2. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato – ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò viene data espressa comunicazione all'interessato.
3. La domanda di autorizzazione deve esser presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa al fine, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, della sua presentazione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o delle variazioni richieste.
4. La comunicazione deve esser presentata o inviata in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro delle Imprese.
5. Sia la domanda che la comunicazione devono esser compilate in maniera completa e chiara con:
  - la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

- l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa
  - le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all'operazione che interessa – nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
6. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
  7. Alla domanda deve inoltre essere allegata:
    - a) copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio richiesto.
    - b) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione.
    - c) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati a parcheggio.
    - d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, richiamata dal presente regolamento. In particolare deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art. 9, comma 3, delle Direttive nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, tramite anche apposita tabella comparativa.
    - e) relazione circa l'infrastrutturazione viaria.
    - f) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

## **Art. 18 Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni**

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 16 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'art. 6 del presente regolamento in quanto applicabili alle medie strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).

## **Art. 19 Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione suddetta è subordinato al verificato rispetto:
  - a) della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa;
  - b) del Piano di Settore per il Commercio di cui alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.C.;
  - c) dei programmi di cui all'art. 1 - comma 1 - del presente regolamento e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta, compresa la disponibilità di SVAM necessaria;
  - d) delle Direttive per la Programmazione Urbanistica Commerciale del Comune di Vinci;
  - e) delle altre norme del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie.

L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata, o comunque non rilasciata almeno cinque giorni prima del termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione commerciale, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.

3. Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'art. 10, comma 2, del Decreto.
4. L'approvazione dei programmi di cui al presente regolamento e la specifica regolamentazione con gli stessi introdotta possono prevedere disposizioni, prescrizioni e procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico ambientale al fine di rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi, comprese le medie strutture di vendita, con le caratteristiche dell'area interessata e con gli interventi programmati.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

5. A seguito dell'approvazione di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili di cui al presente regolamento, da aggiornarsi annualmente, il Comune può prevedere la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita definendo la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale nelle aree oggetto di programmazione. In tal caso si applicano procedure, metodologie di calcolo e priorità stabilite dall'art. 9 e dall'all. B del Regolamento Regionale.

6. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della previgente legge 11.6.1971 n° 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale (nel caso di approvazione e operatività dei programmi, tali esercizi devono essere localizzati nelle aree interessate dai programmi stessi).

Allo scopo deve essere considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpare la cui somma complessiva deve quindi essere congrua – cioè almeno equivalente - con quella richiesta per realizzare l'intervento.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

Nell'ipotesi di cui al presente comma l'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, oppure quando sia negata la concessione o autorizzazione edilizia.

7. A seguito della presentazione della domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita estensione o cambiamento del settore merceologico di una media struttura, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della sua regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati – richiesti conformemente a quanto disposto dal presente regolamento.

8. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta il Responsabile del procedimento attiva le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta agli uffici competenti per gli accertamenti. Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta rilasciata dal Protocollo o la ricevuta di ritorno postale.

9. Nel caso in cui la domanda non sia formalmente regolare e corretta per riscontrate omissioni, incompletezze o incomprendibilità, ne viene data comunicazione al soggetto interessato entro venti giorni dal ricevimento della domanda stessa invitandolo a presentare le necessarie integrazioni (dati, dichiarazioni o altra documentazione richiesta) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto fino all'integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori assegnati comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.

10. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale.

## **GRANDI STRUTTURE**

### **Art. 20 Classificazione**

1. Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente regolamento, si ripartiscono in:

- a Grandi strutture di tipologia A, con superficie di vendita superiore a 10.000 mq;
- b Grandi strutture di tipologia B, con superficie di vendita superiore a 5000 mq. e non superiore a 10.000 mq;
- c Grandi strutture di tipologia C, con superficie di vendita superiore a 1500 mq e non superiore a 5.000 mq;

2. Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10, comma 9 e 9 bis, del Regolamento Regionale.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

3. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia A, B o C è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento urbanistico non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è richiesta l'autorizzazione.

## **Art. 21 Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto ed immediata archiviazione, contestualmente a:
  - a domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
  - b denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse o della loro non necessità);
3. I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita sono definiti dagli artt. 10 e 11 del Regolamento Regionale precisando, in relazione a tali articoli del Regolamento Regionale, che:
  - per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è stata ricevuta ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento dal Protocollo.
  - le integrazioni di cui al comma 3 dell'art. 6 devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni;
  - nell'ipotesi di richiesta di ampliamento, deve essere considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpate la cui somma complessiva deve quindi essere congrua – cioè almeno equivalente – rispetto a quella richiesta per realizzare l'ampliamento e fermo restando che l'autorizzazione all'ampliamento di cui trattasi comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o occupati;
  - i "sessanta giorni dal ricevimento della domanda", si intendono decorrenti dalla presentazione della stessa solo se formalmente regolare e corretta, mentre, in caso contrario, cominciano a decorrere dalla completa e corretta presentazione delle necessarie integrazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 6;
  - alla domanda, oltre alla documentazione (nel caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione) deve essere allegata anche relazione tecnica attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, al presente regolamento ed alle Direttive. In particolare deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art. 9, comma 4, delle Direttive nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, tramite anche apposita tabella comparativa.
4. Oltre a quanto previsto all'art. 20, comma 3, del presente regolamento e ad integrazione e specificazione dell'art. 10 comma 2, lett. a) del Regolamento Regionale, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita, all'estensione o al cambiamento del settore merceologico è subordinato al rispetto dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, e della specifica regolamentazione con gli stessi introdotta, delle altre disposizioni del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie.

## **Art. 22 Comunicazioni ad efficacia immediata**

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi di cui al successivo articolo, consente di subentrare nell'attività, di cessarla o di ridurre la superficie di



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

vendita e/o il settore merceologico, immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta dalla Ufficio Commercio ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

## **Art. 23 Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione**

1. Per ciò che concerne gli elementi della domanda di cui al precedente articolo o della comunicazione di cui al precedente articolo e le modalità della loro redazione e presentazione si richiamano le disposizioni dell'art. 20 del presente regolamento, valide anche per le grandi strutture di vendita.

## **Art. 24 Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni**

1. Per ciò che concerne i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all'art. 22 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell'art. 6 del presente regolamento in quanto applicabili alle grandi strutture (escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia differita).

## **Art. 25 - SANZIONI**

1. Per quanto non previsto nel regime sanzionatorio del D. Lgs.vo 114/98, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, anche le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti delle altre Forze di Polizia.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 516,45, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana vigente, al cui interno viene recepito il presente Regolamento.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

## INDICE

Art. 1 Strumenti di programmazione urbanistica commerciale-----	2
Art. 2 Dotazione e caratteristiche dei parcheggi-----	2

### **ESERCIZI DI VICINATO**

Art. 3 Comunicazioni ad efficacia differita-----	3
Art. 4 Comunicazioni ad efficacia immediata -----	3
Art. 5 - Elementi della comunicazione e modalità di redazione -----	3
Art. 6 - Procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali-----	4
Art. 7 Disposizioni generali inerenti le vendite straordinarie-----	5
Art. 8 Vendite di liquidazione-----	5
Art. 9 Vendite di fine stagione -----	6
Art. 10 Vendite promozionali -----	6

### **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

Art. 15 Procedimento autorizzatorio-----	9
Art. 16 Comunicazioni ad efficacia immediata-----	9
Art. 17 Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione -	9
Art. 18 Procedimento di controllo e di verifica delle comunicazioni -----	10
Art. 19 Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita ----	10

### **GRANDI STRUTTURE**

Art. 20 Classificazione -----	11
Art. 21 Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita ----	12
Art. 22 Comunicazioni ad efficacia immediata-----	12
Art. 23 Elementi della domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione -	13
Art. 24 Procedimenti di controllo e di verifica delle comunicazioni-----	13
Art. 25 - SANZIONI -----	13